

Rep. N. 17138

Racc. N. 10525

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

Il ventuno dicembre duemiladiciassette

(21/12/2017)

in Oderzo, nell'ufficio sito in Via Umberto I, n. 7/1, a richiesta degli interessati,

innanzi a me Stefano Manzan, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Treviso con sede in Motta di Livenza, si costituiscono:

Damo Paolo, nato a Oderzo (TV) il 20 agosto 1953, domiciliato a Motta di Livenza (TV), Borgo Marconi n. 43,

Sandre Claudio, nato a Oderzo (TV) il 19 febbraio 1954, domiciliato a Oderzo (TV), Via Fornase I Tronco n. 21,

Schincariol Barbara, nata a Conegliano (TV) il 5 agosto 1971, domiciliata a Gaia-rine (TV), Via Giuseppe Garibaldi n. 2/A,

Palermo Maria, nata a Napoli (NA) il 19 maggio 1972, domiciliata a Oderzo (TV), Via G. Corazzin n. 14, e

Damo Andrea, nato a Motta di Livenza (TV) il 25 agosto 1991, domiciliato a Motta di Livenza (TV), Borgo Marconi n. 43,

comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, che convengono e dichiarano quanto segue:

1) I comparenti tutti con il presente atto costituiscono un'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE MARIA ECCOCI - ONLUS", con sede in Comune di Oderzo (TV), Via Monsignor Paride Artico n. 11/A.

2) L'Associazione è retta dallo Statuto che - composto di numero 13 (tredici) articoli e steso su 2 (due) fogli, per 8 (otto) facciate, previa lettura da me datane ai com-



Registrato a Treviso

Il 22 dicembre 2017

al n. 20681 - IT

con € 200,00


di cui

Reg. € 200,00

Trascr € 0,00

oltre € 45,00

per imposta di bollo



parenti, dagli stessi e da me Notaio firmato, si allega al presente atto, sotto la lettera "A".

Come risulta dallo Statuto suindicato:

l'Associazione si propone di perseguire in via esclusiva le attività di interesse generale di cui in appresso, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, proponendosi, in particolare, di arrecare benefici a persone in precarie condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, segnatamente con attività aventi a oggetto interventi e prestazioni sanitarie, prestazioni socio-sanitarie ai sensi di legge, interventi e servizi sociali ai sensi di legge, formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge n. 166/2016 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ai sensi di legge, promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della difesa non armata, promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Gli obiettivi, nell'ambito degli scopi di cui sopra, verranno definiti in base ai seguenti criteri di valutazione:

- conoscenza diretta da parte del Consiglio Direttivo;
- richieste pervenute da Missionari e/o Diocesi di Missioni;
- richiesta da parte di persone che professano la fede cattolica informate su situazioni oggettive;
- richieste di persone aventi rapporti di parentela o di affinità con i Missionari o loro collaboratori.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e, in ogni caso, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, secondo i criteri e i limiti di legge.

L'Associazione è rigorosamente apolitica e senza fini di lucro, essa può aderire ad altre associazioni che perseguono, anche se marginalmente, lo stesso scopo.

3) A far parte del Consiglio Direttivo, quali membri eletti dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Associazione, vengono chiamati, all'unanimità, per il prossimo triennio, i comparenti Signori:

- Sandre Claudio, Presidente,
- Schincariol Barbara, Vice-Presidente,
- Palermo Maria, Vice-Presidente,

che accettano la carica loro conferita.

Alla carica di Segretario è chiamato, all'unanimità, il comparente Signor Damo Andrea, che accetta.

Atto scritto da persone di mia fiducia e da me su un foglio per tre facciate, letto da me ai comparenti e sottoscritto ad ore diciannove e minuti trenta.

F.to Damo Paolo

F.to Sandre Claudio

F.to Maria Palermo

F.to Barbara Schincariol

F.to Damo Andrea

F.to Stefano Manzan (L.S.)

Allegato "A" all'atto n. 10525 di racc.



"ASSOCIAZIONE MARIA ECCOCI – ONLUS"

STATUTO

Regola Aurea

Lo scopo dell'Associazione deve essere perseguito secondo i principi che indicano i seguenti passi Evangelici:

"Fate agli altri come vorreste fosse fatto a Voi

(Vangelo secondo GIOVANNI 13,1 – 15)".

"In tolleranza ed umiltà

(Vangelo secondo MATTEO 15,21 – 28)".

Art. 1

È costituita un'Associazione avente caratteristiche, organizzazione e finalità non lucrative e di utilità sociale con denominazione:

"ASSOCIAZIONE MARIA ECCOCI – ONLUS",

con sede in Oderzo (Treviso - Italia), Via Monsignor Paride Artico n. 11/A,

precisandosi che l'acronimo "ONLUS" è utilizzabile solo durante l'iscrizione della Associazione nel relativo Registro.

Art. 2

L'Associazione esercita in via esclusiva le attività di interesse generale di cui in appresso, per l'esclusivo perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità di solidarietà sociale, proponendosi, in particolare, di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, nei settori della beneficenza, assistenza sociale, socio-sanitaria, di tutela dei diritti civili e dell'istruzione, segnatamente con attività aventi a oggetto interventi e prestazioni sanitarie, prestazioni socio-sanitarie ai sensi di legge, interventi e servizi sociali ai sensi di legge, formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della disper-

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila-cinquanta), con rinnovo tacito di anni 10 (dieci), e così di seguito di rinnovo in rinnovo.

In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito il parere del competente organismo di controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 4

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che potranno venire conferiti all'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilanci;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di cui al superiore art. 2).

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- d) dalle quote di associazione;
- e) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche, occasionali, anche mediante offerte di beni di modico valore, contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche) e quant'altro possa pervenire all'Associazione per l'espletamento del proprio obiettivo.

L'adesione all'Associazione è stabilita con una quota fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo unitamente al bilancio o rendiconto di fine anno o esercizio

annuale, potrà aggiornare le quote associative.

La quota di associato non è trasmissibile.

Art. 5

Sono associati dell'Associazione le persone o gli enti la cui domanda di ammissione è accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, le quote associative che verranno annualmente stabilite dal Consiglio stesso.

Gli associati che non avranno versato la quota annuale associativa si considerano decaduti.

Gli associati avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture, senza modificarne la naturale destinazione.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, per morosità o indegnità; la morosità e la indegnità sono sancite dall'assemblea degli associati.

Art. 6

L'esercizio si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro 90 (novanta) giorni dalla fine dell'esercizio il Presidente del Consiglio Direttivo predispone il bilancio o rendiconto annuale, che dovrà essere approvato dall'Assemblea degli associati.

Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, comunque denominate, o capitale non verranno, per espresso divieto, distribuiti ai fondatori, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, neppure

indirettamente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura, nei limiti consentiti dalla legislazione.

È fatto per contro obbligo all'Associazione di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse, in conformità comunque a quanto precisato al superiore art. 4 e alla legge.

Art. 7

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di 3 (tre) anni.

In caso di dimissione o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione successiva, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente, 1 (uno) o 2 (due) Vice Presidenti e 1 (un) Segretario, potendo peraltro quest'ultimo essere nominato tra gli Associati, salvo i primi eletti in sede costitutiva.

Tutte le cariche sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce:

- a) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
- b) quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri;
- c) comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio o rendiconto annuale e all'ammontare della quota associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorrono: la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente

o, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti; in assenza di essi, dal socio con maggiore anzianità di appartenenza all'Associazione.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo si redige il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio:

- 1) cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- 2) redige i bilanci e i rendiconti annuali e li presenta all'Assemblea;
- 3) ha facoltà di redigere l'eventuale regolamento per il funzionamento dell'Associazione;
- 4) redigerà annualmente il calendario degli obiettivi definiti per l'anno successivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea degli associati.

Art. 8

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Gli associati devono essere convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno, mediante comunicazione verbale o scritta o con altro mezzo, diretta a ciascun associato, almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea può pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea delibera sul bilancio o rendiconto annuale, sugli indirizzi, sulla nomi-

na e revoca dei componenti degli organi sociali, del Presidente, sulle modifiche dell'atto costitutivo e del presente Statuto e su quant'altro ad essa demandato per legge.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale.

Ogni associato, purché maggiore di età, ha diritto ad un voto, in tutte le deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli associati.

Gli associati possono farsi rappresentare per delega da altri associati; ciascun associato può rappresentare in assemblea sino a tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio oppure, in caso di sua assenza, da un associato nominato dall'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea la verifica della regolarità delle deleghe. Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 del Codice Civile.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o rendiconto annuale e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo Statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In ogni caso, devono essere rispettati i principi di democraticità, pari opportunità ed

eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Art. 9

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio, in conformità a quanto disposto dalla legge e dall'art. 3 del presente Statuto.

Art. 10

L'Associazione farà quanto possibile affinché le somme corrisposte da terzi diano la possibilità e diritto ad usufruire delle detrazioni dall'imponibile dei redditi.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di promuovere qualsiasi attività di sviluppo usando ogni forma di comunicazione con il pubblico sulla propria attività ed immagine, non escludendo alcun mezzo disponibile in ordine ai tempi attuali e futuri.

Art. 12

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra gli associati e tra gli associati e l'Associazione è competente il Foro di Treviso.

Art. 13

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia, anche di enti non commerciali, e del Codice Civile.

F.to Damo Paolo

F.to Sandre Claudio

F.to Maria Palermo

F.to Barbara Schincariol

F.to Damo Andrea

F.to Stefano Manzan (L.S.)

Copia che il sottoscritto Stefano Manzan Notaio in Motta di Livenza attesta conforme all'originale, firmato ai sensi di legge e conservato tra i suoi rogiti stesa su tre fogli e rilasciata in carta resa legale a uso della Parte.

Motta di Livenza, li 22 (ventidue) dicembre 2017 (duemiladiciassette).

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefano Manzan', is written over a circular notary stamp. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text and a central emblem. The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke extending to the right.